## REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 29 DEL 22/07/2010

Codice DB1413

D.D. 21 maggio 2010, n. 1383

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 57/10 per opere di difesa e idraulica e occupazione di area pertinenziali al rio Brieria connesse alla realizzazione del parcheggio a servizio del santuario della Madonna di Re, nel Comune di Re (VB). Richiedente: Parrocchia di San Maurizio in Re.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Parrocchia "San Maurizio in Re", con sede in via Locarno n. 4 a Re (VB), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 13.01.2010 ns. prot. n. 1858/DB14.13, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le soglie in progetto dovranno essere ancorate in roccia mediante un opportuno prolungamento delle stesse in sponda sinistra, compatibilmente con le risultanze degli approfondimenti geotecnici da eseguirsi in fase esecutiva;
- durante la realizzazione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- I lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione relativo all'occupazione delle aree pertinenziali al rio Brieria;

Il soggetto autorizzato, per il rilascio della concessione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. 42/04; alla L.R. 45/89; ecc.).

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 del Regolamento Regionale n° 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Direttore Giovanni Ercole